




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

*A.C. 4127-bis*

Legge di bilancio 2017

**Emendamenti del Governo**  
**9.82, 35.060, 59.165**

N. 455 – 22 novembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

*A.C. 4127-bis*

Legge di bilancio 2017

**Emendamenti del Governo**  
**9.82, 35.060, 59.165**

N. 455 – 22 novembre 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

**☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)**

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

**☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)**

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

Articolo 9 (emendamento 9.82) .....	- 3 -
<i>(Soppressione del canone per l'estrazione del sale dai giacimenti).....</i>	- 3 -
Articolo 35-bis (articolo aggiuntivo 35.060) .....	- 3 -
<i>(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).....</i>	- 3 -
Articolo 59 (emendamento 59.165) .....	- 5 -
<i>(Rinnovi contrattuali per il personale SSN).....</i>	- 5 -



## PREMESSA

Nella seduta del 21 novembre 2016 sono stati presentati alcuni emendamenti del Governo (pacchetto 4), relativi al disegno di legge di bilancio C. 4127-*bis*, tra cui l'emendamento 9.82 e gli articoli aggiuntivi 35.060 e 59.165.

Gli emendamenti sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le ulteriori previsioni che presentano profili finanziari.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **Articolo 9 (emendamento 9.82)**

#### ***(Soppressione del canone per l'estrazione del sale dai giacimenti)***

**La norma**, intervenendo sull'articolo 3 della legge n. 907 del 1942, sopprime il canone pagato dalle imprese per l'estrazione del sale dai giacimenti.

**La relazione tecnica** afferma che la soppressione del tributo comporta una minore entrata annua per le finanze pubbliche pari a 1,52 milioni di euro a partire dal 2017.

La copertura finanziaria è a valere sulla tabella A – Ministero sviluppo economico.

***In merito ai profili di quantificazione*** si segnala che il capitolo 2533 dello stato di previsione dell'entrata (Canoni per il sale estratto o prodotto) riporta una previsione per l'anno 2016 di 2,95 milioni di euro. Andrebbe acquisita conferma che la quota di tale importo proveniente dal canone in esame corrisponda al gettito di 1,52 mln annui indicato dall'emendamento.

### **Articolo 35-bis (articolo aggiuntivo 35.060)**

#### ***(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)***

**Normativa vigente.** L'articolo 13, comma 4, della legge n. 68/1999 ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.

A seguito delle modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 151/2015 le risorse del Fondo prima ripartire tra le Regioni sono trasferite a decorrere dal 2016 all'INPS, cui compete l'erogazione degli incentivi ai datori di lavoro. Il medesimo decreto legislativo ha previsto che a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il successivo articolo 14, comma 1, della citata legge n. 68 prevede l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della medesima legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

**La norma** prevede che le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68/1999, già trasferite alle regioni e alle province autonome ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, n. 68/1999, e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68/1999.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a rendere possibile l'utilizzo da parte delle regioni dei residui accertati in bilancio per incentivi connessi ai disabili assunti nel 2015.

***In merito ai profili di quantificazione***, si osserva che la norma prevede la riattribuzione ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili di risorse del Fondo di cui all'art.13 della legge n. 68/1999, non impegnate dalle regioni e stabilisce una destinazione prioritaria delle medesime risorse.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda gli effetti sugli altri saldi di finanza pubblica, non essendo prevista una espressa deroga ai vincoli in materia di pareggio di bilancio previsti per le regioni, non sembrano determinarsi effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Pur tenendo conto dei criteri contabili relativi alla finanza regionale, che presiedono al raccordo tra la competenza e la cassa, andrebbe acquisita

*conferma della neutralità della disposizione anche in termini di cassa e, quindi, di fabbisogno.*

## **Articolo 59 (emendamento 59.165)**

### ***(Rinnovi contrattuali per il personale SSN)***

**La norma** prevede che una quota del livello di finanziamento del SSN sia vincolata alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego di cui all'articolo 52, comma 4 del provvedimento in esame, adottati<sup>1</sup> con DPCM 18 aprile 2016.

**La relazione tecnica** afferma che dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa non innova rispetto al vigente regime di copertura dei rinnovi contrattuali nell'ambito del finanziamento sanitario corrente, se non per il fatto di dare evidenza di una quota vincolata del complessivo finanziamento del SSN.

***In merito ai profili di quantificazione***, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la proposta emendativa definisce una specifica finalizzazione all'interno delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del comma 469, della legge 208/2015 e in coerenza con gli stanziamenti disposti dal comma 466, della medesima legge.